



COMUNE DI CHIETI

Codice Fiscale 00098000698

Tel. 0871 3411 - PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

Prot. 65973

Chieti, li 12 OTT. 2021

ORDINANZA N. 60

DEL 12 OTT. 2021

OGGETTO:

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 e 54 del Dlgs 267/2000 . PERIODO DAL 14 ottobre 2021 AL 28 ottobre 2021.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 58 del 28 settembre 2021 recante ad oggetto: " DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 e 54 del Dlgs 267/2000 . PERIODO DAL 29.09.2021 al 13.10.2021.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», s.m.i..

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Premesso che con Ordinanza 4 giugno 2021 del Ministro della Salute "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto*", pubblicata sulla G.U. Serie Generale , n. 133 del 05 giugno 2021, a decorrere dal 7 giugno 2021 si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo del 14 maggio 2020 n. 59 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020" che al punto 23 stabilisce: *"che la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento"*;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in L. n. 74 del 14/07/2020, e il successivo DPCM 18/05/2021 attuativo delle disposizioni che non ha disposto la riapertura delle attività per le discoteche e sale da ballo;

Valutato che:

- il legislatore con l'art. 3 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n.248/2006, successivamente modificato, ha introdotto alcune disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- è stato previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni è stata necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;

Richiamata la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, secondo la quale: *"(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale"*, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Dl 223/2006, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti alle citate norme, così come disciplinato anche dalle modifiche introdotte dal comma 7 dell'art.25 del D.L. 98/2011;

Tenuto conto che:

- a sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.Lgs. n.267/2000, *"6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i*

provvedimenti di cui al comma 4”, che recita “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

- la Legge regionale Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23, Testo unico in materia di commercio, all’art.60 rubricato (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) recita “1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e’ contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. I Comuni, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui e’ limitata l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.
3. Gli esercenti rispettano l’orario prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione”.

Visto l’art. 41 della Costituzione a mente del quale “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”;

Preso atto che:

- è compito dell’Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;
- nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento, attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

Considerato che:

- alcune zone della città si caratterizzano per la presenza di un notevole numero di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto, dove l’alto numero di presenze concentrate in limitati spazi fisici, spesso situati nelle immediate vicinanze di abitazioni e quartieri residenziali, determina soprattutto nelle ore serali e notturne, potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica, mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale previste dalle norme anticontagio da COVID-19, disturbo della quiete pubblica, soprattutto a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, come anche riportato da numerosi articoli pubblicati nei giorni scorsi;

RILEVATO che la concentrazione di attività aventi la medesima destinazione che porta gli avventori a raccogliervisi naturalmente in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti, e di alimenti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora, non può più considerarsi un fenomeno limitato a specifiche e limitate zone;

TENUTO CONTO, poi, che la maggior parte dei pubblici esercizi svolgono l’attività di somministrazione in locali di ridotte dimensioni, i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali, poi, sono privi di sale interne, di modo che una tale combinazione di fattori favorisce la formazione di assembramenti di avventori nelle immediate vicinanze del locale e

lungo la strada, molto spesso di dimensioni consistenti tali da renderne difficile la gestione sotto diversi profili delle ordinarie categorie degli interessi pubblici ;

DATO ATTO del contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 798/2015 recante ad oggetto: “ Classificazione Acustica del Territorio _ Regolamento Acustico Comunale” :

- Normativa di riferimento attualmente vigente;
- Modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa;
- Modalità gestionali delle attività rumorose, incluse le attività temporanee;
- Modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima ed impatto acustico;
- Modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- Modalità di gestione degli esposti da rumore
- Obblighi inerenti il risanamento acustico;

RILEVATO

che le zone con presenza di insediamenti di attività di pubblico esercizio e/o intrattenimento misto possono essere interessate, in orario notturno, da un clima acustico notevolmente superiore ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale, con evidente disturbo per le persone interessate : causa prevalente di tale disturbo è certamente da imputare al rumore antropico dovuto alla presenza di numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via e che, pur in mancanza di una puntuale rilevazione ARTA, il disturbo nelle ore notturne dovuto a rumore antropico è comprovato anche dalle molteplici segnalazioni dei cittadini residenti pervenute alla Polizia Municipale e ad altri Settori del Comune, con le quali si evidenziano situazioni lesive o potenzialmente tali della salute pubblica (numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via provocando un grave disturbo al riposo; persone che per strada vomitano, urinano, ecc.);

che l'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 588 del 14.02.2020 stabilisce testualmente :

“ sul suolo pubblico è vietato: 1. Utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume, urlare, gridare o comunque emettere suoni di particolare intensità. L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio televisivi e strumenti che comunque emettano suoni, è vietato dalle 24,00 alle ore 7,00, fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale in materia di inquinamento acustico e dal Regolamento acustico comunale “;

VISTA la nota della Questura di Chieti, 1° divisione – Ufficio di Gabinetto prot. 0043882 del 20.09.2021, acquisita al protocollo PEC del Comune di Chieti al numero 62632 del 23.09.2021 recante ad oggetto: “ *Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati all'interno o nelle adiacenze della Galleria dello Scalo e del centro residenziale AGORA' di Chieti. Turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla vivibilità dei residenti, al decoro urbano e al riposo notturno”;*

ATTESO che la necessità di intervenire sugli orari delle attività commerciali è stata presa in esame dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, in data 23 settembre 2021, presso cui è emersa l'opportunità che, nel contesto delle politiche integrate della sicurezza della Città e il Comune svolga un'azione mirata per l'eliminazione dei fenomeni di pregiudizio alla vivibilità urbana, in relazione alla proprie competenze istituzionali, anche a valere sulla potestà in ordine all'individuazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici ;

RITENUTE, pertanto, l'opportunità e la necessità di intervenire per ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull'orario di apertura dei pubblici esercizi quale misura utile, a fronte dell'esigenza di tutela dei beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione Comunale è chiamata a proteggere, quali quelli alla salute, alla salubrità dell'ambiente, all'igiene pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

RICHIAMATO, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, l'art.31 del D.L. n.201/2011, convertito in legge dalla Legge n.214/2011, che, in particolare, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, considerando, tuttavia, che il secondo comma dell'articolo citato stabilisce, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

RAVVISATO, pertanto, che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, le esigenze generali di assicurare la civile e pacifica convivenza, il vivere ordinato e rispettoso dei principi di legge in termini di rispetto del prossimo, attraverso il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbono ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell'iniziativa economica;

RILEVATO, pertanto, di dover provvedere ad emettere nuova Ordinanza Sindacale per il periodo dal 14 ottobre al 2021 al 28 ottobre 2021 che:

- 1) **confermi** la possibilità di derogare al sistema degli orari stabiliti attraverso la sottoscrizione con titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi circoli privati titolari di autorizzazione alla attività con impatto sulla quiete pubblica, accordi ai sensi dell'art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedano l'assunzione, a carico dei medesimi, dei seguenti precisi impegni:
 - a) Per tutte le categorie di esercizi
 1. l'adozione di misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze/ pertinenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
 2. non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
 3. la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
 4. fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro ;

5. favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
6. provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
7. far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'ARTA monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe;

b) specificatamente per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande dei seguenti impegni/obblighi:

1. rispettare specifici orari di apertura del pubblico esercizio di somministrazione;
2. rispettare le normative sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. garantire per un'ordinata e corretta gestione dell'attività l'assistenza e l'informazione alla clientela nel rispetto dei diritti degli abitanti della zona in termini di prevenzione del rumore e di decoro dell'area adiacente il proprio locale utilizzando appositi strumenti comunicativi e personale dedicato;
4. rinunciare a promuovere e pubblicizzare offerte seriali relativamente alle bevande alcoliche promuovendo il bere responsabile, esporre in vetrina ben visibile per i clienti un cartello che enunci questa politica;
5. impegnarsi a limitare disturbi della quiete pubblica attraverso una controllata gestione degli intrattenimenti musicali, rispettando le disposizioni del Regolamento Acustico Comunale;
6. assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale, nonché delle serrande, durante l'orario di apertura, nonché collaborare con gli enti e aziende preposte alla pulizia e raccolta rifiuti;
7. mantenere i propri servizi igienici in uno stato di igiene e pulizia, garantendo l'accesso libero alla cittadinanza senza obbligo di consumazione e segnalando la cosa con apposito cartello, fatto salvo casi particolari da definire al tavolo di monitoraggio.
8. essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale;
9. assicurare il controllo degli avventori nelle immediate adiacenze del locale affinché non vi sia alcun stazionamento all'esterno dell'esercizio e relative pertinenze (6e hors); in particolare i gestori hanno l'obbligo di impedire, dopo le ore 22, assembramenti di avventori fuori del proprio locale e nelle immediate vicinanze, avvalendosi eventualmente all'uopo di loro personale a ciò specificamente dedicato;

c) specificatamente per gli esercizi commerciali alimentari e/o misti e dei laboratori artigianali alimentari:

1. non detenere presso il proprio esercizio commerciale/laboratorio artigianale e non cedere al pubblico bevande alcoliche né per la consumazione in loco, né per la vendita da asporto, né per la consegna a domicilio;
2. rimuovere l'eventuale presenza di vandalismo grafico dalle superfici murarie e

- dalle serrande del proprio esercizio commerciale ed intervenire tempestivamente in caso di ricomparsa del fenomeno;
3. rimuovere eventuali affissioni abusive dalle superfici murarie/ dagli arredi urbani/ dalle saracinesche/ dagli infissi metallici/ dalle cabine telefoniche ed impianti in genere/ prospicienti il proprio esercizio commerciale;
 4. effettuare interventi di pulizia integrativa delle pavimentazioni di portico/ dei marciapiedi/ delle aree pedonali prospicienti il proprio esercizio commerciale.
 5. assicurare il controllo degli avventori nelle immediate adiacenze del locale affinché non vi sia alcun stazionamento all'esterno dell'esercizio;
 6. essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale;
- 2) **preveda**, sulla base dell'esperienza effettuata in esecuzione alla precedente Ordinanza, **ad escludere dalla disciplina dei limiti di orario**, di cui al presente provvedimento, i pubblici esercizi che aderiscano in via generale agli impegni di cui sopra e che abbiano inoltre le seguenti caratteristiche :
- a) esercizi di somministrazione che effettuino esclusiva attività di ristorazione con somministrazione al tavolo all'interno del locale e nel "dehor" autorizzato ai sensi del capo 7 delle NTA, senza musica;
 - b) esercizi di somministrazione con solo servizio BAR svolto esclusivamente all'interno del locale, con assoluta esclusione di eventuale utilizzo di aree esterne al locale per lo stazionamento dei clienti e di diffusione di musica, che si impegnino a non somministrare alcool oltre le ore 2,00;

RILEVATO, infine, di dover integrare la disciplina degli orari degli esercizi di vicinato, inserendovi anche le Medie Strutture di vendita sino 400 mq (cat. M1 della L.R.23/2018), che comunque caratterizzano l'offerta del Centro Urbano;

Demandata a successivo provvedimento sindacale la disciplina delle attività in possesso delle autorizzazioni ex artt.68 e 80 TULPS per l'intrattenimento musicale e danzante, all'esito delle decisioni del Governo nazionale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti;

ORDINA PER IL PERIODO DAL 14 ottobre 2021 AL 28 ottobre 2021

1. di stabilire il seguente orario di apertura in relazione alle specifiche categorie di attività commerciali:
 - a) **per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:**
apertura dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 01,00 del giorno successivo;
 - b) **per i laboratori artigianali alimentari:**
la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 23,00 e l'apertura non prima delle ore 06,00;
 - c) **per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e media struttura di vendita sino a 400 mq (cat. M1 l.r.23/2018):**
apertura dalle ore 06,00 e chiusura alle ore 22,00;
2. la deroga agli orari di cui al punto 1 è ammessa con l'assunzione degli impegni/obblighi di cui

in premessa come segue :

- per i pubblici esercizi: tutti i giorni della settimana cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 02.00 del giorno successivo;
- per i titolari degli esercizi commerciali alimentari e/o misti e dei laboratori artigianali alimentari: comunicare l'orario prescelto con la sottoscrizione dell'accordo.

Sono escluse dalla presente disciplina degli orari i pubblici esercizi che aderiscano in via generale agli impegni di cui in premessa e che abbiano inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) **esercizi di somministrazione che effettuino esclusiva attività di ristorazione con somministrazione al tavolo all'interno del locale e nel "dehor" autorizzato ai sensi del capo 7 delle NTA, senza musica;**
- b) **esercizi di somministrazione con solo servizio BAR svolto esclusivamente all'interno del locale, con assoluta esclusione di eventuale utilizzo di aree esterne al locale per lo stazionamento dei clienti e di diffusione di musica, che si impegnino a non somministrare alcool oltre le ore 2,00;**

3. di precisare che, al fine di assicurare un corretto e ordinato deflusso degli avventori, l'esercizio deve chiudere entro 30 minuti dagli orari sopra citati, restando inteso che nel corso di tale periodo è vietata qualunque somministrazione ;
4. di vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, ivi compreso i distributori automatici di bevande;
5. È fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento:
 - di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
 - di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
 - di cessare ogni tipo di servizio oltre l'orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
 - di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, presenti all'esterno dei locali;
6. è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze/pertinenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 588 del 14.02.2020:
“ sul suolo pubblico è vietato: 1. Utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume, urlare, gridare o comunque emettere suoni di particolare intensità. L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio televisivi e strumenti che comunque emettano suoni, è vietato dalle 24,00 alle ore 7,00, fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente

normativa nazionale, regionale in materia di inquinamento acustico e dal Regolamento acustico comunale “;

8. nel caso in cui l'esercente incorra in ulteriori violazioni degli orari e degli impegni/obblighi, incorrerà nella revoca della deroga agli orari;
9. nel caso di reiterate violazioni per i pubblici esercizi agli obblighi di cui al presente provvedimento sospensione dell'attività per 10 giorni ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

AVVISA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1) e 2) è punita ai sensi delle disposizioni dell'art. 63 della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 recante “Testo unico in materia di commercio” secondo cui “Per ogni ... violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento/00 a euro diecimila/00”;
- l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 3) è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000;
- l'inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle relative norme di settore.
- l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 7. comporta la sanzione amministrativa di all'art. 33, punto 20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 588 del 14.02.2020:

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti ;

La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti ;
- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO

Dr. Pietro Diego Ferrara



COMUNE DI CHIETI

Tel. 0871 3411 - PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

